Legge regionale 29 ottobre 2026, n. 26

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 13.11.2026)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Soggetti del commercio equo e solidale
Art. 4 Iniziative per la diffusione del commercio equo e solidale
Art. 5 Giornata regionale del commercio equo e solidale
Art. 6 Clausola valutativa
Art. 7 Norma finanziaria
Art. 8 Disposizioni transitorie, abrogazione e cessazione dell'efficacia

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere l), n), p), r) e l'articolo 71 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. la Regione ritiene che il commercio equo e solidale possa svolgere una funzione rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo;

2. la Regione realizza iniziative al fine di promuovere una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e di sviluppare nei consumatori una maggiore informazione e consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;

3. per la medesima finalità la Regione sostiene lo svolgimento di apposite giornate dedicate all'incontro tra la comunità toscana e le realtà del commercio equo e solidale, anche attraverso la vendita e la promozione dei relativi prodotti;

4. al fine di rafforzare la competitività dei soggetti esercenti il commercio equo e solidale in Toscana, si prevedono specifiche misure a sostegno del settore;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e in attuazione degli articoli 3, 4 e 71 dello Statuto sulla promozione della solidarietà, del dialogo fra popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei diritti individuali e della sostenibilità sociale e ambientale, indipendentemente dalla collocazione geografica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione all'attività dei soggetti del commercio equo e solidale, nel pieno rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende:
 a) per commercio equo e solidale, una forma di commercio alternativa al commercio tradizionale, finalizzata ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori e i lavoratori dei paesi economicamente svantaggiati o di quelli marginalizzati, indipendentemente dalla collocazione geografica, contribuendo a uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;
 b) per prodotti del commercio equo e solidale, quelli realizzati, importati, acquistati, distribuiti e commercializzati, all'ingrosso o al dettaglio, dai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, oppure quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale

1. Ai fini della presente legge, sono soggetti del commercio equo e solidale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:
 a) sono iscritti al registro tenuto dalle organizzazioni di commercio equo e solidale (Registro equo garantito) che qualifica le organizzazioni verificando il rispetto degli standard e degli indicatori definiti dal documento sui valori e i princìpi condivisi da tutte le organizzazioni di commercio equo e solidale italiane;
 b) operano stabilmente nel territorio regionale;
 c) hanno sede legale o sede operativa in Toscana.

Art. 4
Iniziative per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), promuove e sostiene:
 a) iniziative culturali, divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la conoscenza della realtà e dei prodotti del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo anche a livello sociale e ambientale;
 b) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione, azioni educative finalizzate a stimolare la consapevolezza delle scelte di consumo e la conoscenza delle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
 c) iniziative di formazione per gli operatori e per i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
 d) iniziative di informazione in materia di commercio equo e solidale, anche sulla rete internet;
 e) iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori e dei prodotti del commercio equo e solidale.
2. La Regione concede altresì contributi ai soggetti del commercio equo e solidale, per l'iscrizione al Registro equo garantito e per le spese ad esso connesse.
3. La Regione, nell'attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, può riconoscere priorità, a parità di altre condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 3, in relazione a:
 a) attività che vengono svolte in partenariato, da più di un'organizzazione, al fine di favorire la collaborazione sul territorio regionale;
 b) attività che vengono svolte in partenariato con soggetti, nazionali o internazionali, operanti nel settore del commercio equo e solidale, individuati sulla base di criteri oggettivi di rappresentatività, quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale, la durata e la comprovata esperienza nel settore, a condizione che le proposte progettuali siano realizzate nel territorio regionale e il capofila del progetto sia un soggetto di cui all'articolo 3.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante procedure pubbliche, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Nella concessione dei contributi sono valutati:
 a) la qualità e la coerenza dell'iniziativa con le finalità della presente legge;
 b) la ricaduta dell'iniziativa sul territorio regionale;
 c) il numero e la tipologia dei soggetti coinvolti;
 d) la capacità del progetto di raggiungere un pubblico ampio e diversificato;
 e) la sostenibilità economica e la quota di cofinanziamento assicurata dai soggetti proponenti;
 f) la continuità delle attività proposte.
5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 5
Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità toscana e le realtà del commercio equo e solidale, nonché di promozione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
2. La giornata di cui al comma 1 costituisce l'evento principale di comunicazione e diffusione di conoscenze sul commercio equo e solidale e sugli stili di consumo capaci di sostenere i produttori di aree economicamente svantaggiate o marginalizzate, indipendentemente dalla loro collocazione geografica ed è celebrata nell'ambito di un evento di comunicazione organizzato dalla Regione.
3. La giornata di cui al comma 1 prevede, tra l'altro:
 a) l'allestimento di stand;
 b) l'organizzazione di dibattiti e seminari;
 c) l'allestimento di mostre fotografiche;
 d) la redazione di dossier tematici.
4. Con proprio atto la Giunta regionale individua:
 a) la data di svolgimento della giornata;
 b) l'evento di comunicazione organizzato dalla Regione nel cui ambito realizzare la giornata;
 c) i criteri di identificazione dei soggetti partecipanti;
 d) la località prescelta per lo svolgimento dell'iniziativa, anche, eventualmente, individuando criteri di rotazione.

Art. 6
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sui risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge, che presenta i seguenti contenuti:
 a) l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
 b) i dati sull'evoluzione del commercio equo e solidale in Toscana quali, ad esempio, gli esiti delle giornate di commercio equo e solidale organizzate, i bandi emessi, i finanziamenti erogati;
 c) le iniziative condotte, individuate in termini di obiettivi perseguiti, azioni compiute e risultati raggiunti;
 d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2026 – 2028 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2026:

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;
- in aumento, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00.

anno 2027:

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;
- in aumento, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00.

anno 2028:

- in diminuzione, Missione di spesa 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;
- in aumento, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8
Disposizioni transitorie, abrogazione e cessazione dell'efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 32/R (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana).

3. I procedimenti amministrativi avviati ai sensi della l.r. 37/2005 e del d.p.g.r. 32/R/2007 e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.